

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3853

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DONAT-CATTIN)

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 136,
recante disposizioni urgenti in materia di classificazione delle
acque dolci superficiali ai fini di potabilità

Presentato il 22 aprile 1989

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, sancisce che le acque dolci superficiali, utilizzate o destinate alla potabilizzazione, sono suddivise dalle regioni nelle categorie A₁, A₂ e A₃ con caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche specificate in un apposito allegato. I successivi commi del citato articolo prescrivono, fra l'altro, che in relazione alla classificazione assegnata alle acque siano adottati particolari trattamenti di potabilizzazione e che le acque di qualità inferiori a quelle della categoria A₃ non pos-

sano essere utilizzate a fine potabile se non in casi eccezionali.

Risultando le citate prescrizioni ampiamente disattese a distanza di quasi nove anni dalla loro emanazione, l'articolo 6 del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 130, ha modificato il primo comma del summenzionato articolo 4 nel senso di prescrivere con effetto immediato l'obbligo di classificazione delle acque previamente alla utilizzazione. Tale obbligo risulta, inoltre, ulteriormente rafforzato anche da sanzioni penali a tutela delle caratteristiche di qualità delle acque, intervenute nel 1988 con l'emanazione del de-

creto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Il presente decreto-legge ha la finalità di differire al 31 dicembre 1989 l'obbligo di classificazione delle acque superficiali destinate a fini potabili, allo scopo di assicurare un opportuno, anche se breve, periodo di tempo entro il quale le regioni possano provvedere alla citata classifica-

zione, nonché di evitare l'eventualità che importanti ed estese risorse idropotabili siano precluse all'uso potabile a causa di inadempienze di carattere burocratico.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 aprile 1989, n. 136, recante disposizioni urgenti in materia di classificazione delle acque dolci superficiali a fini di potabilità.

Decreto-legge 21 aprile 1989, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1989.

Disposizioni urgenti in materia di classificazione delle acque dolci superficiali ai fini di potabilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di classificare le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

E M A N A

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

(Classificazione delle acque).

1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dai seguenti:

« Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2 e A3, entro il 31 dicembre 1989.

Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali, le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto. ».

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle dell'articolo 6 del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 130.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1989.

COSSIGA

DE MITA — DONAT-CATTIN.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.